



ORDINANZA N. 194

Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.

Revoca della Misura di Quarantena.

(Art. 50 del D.Lgs. 267/2000)

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 3 dell'8 marzo u.s. recante *"Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* con la quale è stato previsto che *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza"*;

RILEVATO che con nota prot. n. 20080 del 09/05/2020 l'Asp di Vibo Valentia ha disposto l'adozione di apposita ordinanza di quarantena per la sig.ra **OMISSIS.....** nata il OMISSIS....., con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Serra San Bruno n. 173 del 10/05/2020, con la quale, in applicazione delle prescrizioni fornite dall'ASP è stata notificata la disposizione di quarantena obbligatoria, in via cautelativa, per la sig.ra **OMISSIS.....** nata il OMISSIS....., presso la propria residenza sita in Serra San Bruno, in OMISSIS.....;

ATTESA la competenza esclusiva dell'ASP di Vibo Valentia sulla sorveglianza attiva delle persone poste in quarantena;

CONSIDERATO che con nota prot. 21347 del 17/05/2020 l'ASP di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha attestato che nel caso di specie:

- È stato eseguito il protocollo per l'accertamento del Covid-19;
- L'esito del referto analitico del tampone naso faringeo per la ricerca del SARSCOV2 è risultato negativo;
- L'operatore sanitario **OMISSIS.....** nata il OMISSIS....., non presenta sintomi e/o segni di Covid-19;
- la ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'operatore sanitario **OMISSIS.....** nata il OMISSIS....., non comporta rischi per la salute pubblica.

VISTO l'art. 7 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 secondo cui *"La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza"*;

VISTO l'art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone *"I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali [...]"*

VISTO l'art. 50, D.lgs. 267/2000;

ORDINA

La notifica del provvedimento prot. 21347 del 17/05/2020 con il quale l'ASP di Vibo Valentia ha disposto la revoca dell'ordinanza di quarantena per la sig.ra **OMISSIS.....** nata il OMISSIS....., attualmente domiciliata in Serra San Bruno, in OMISSIS.....



DISPONE

- Di notificare la presente Ordinanza:
 - al soggetto destinatario, nonché
 - alla Polizia Locale,
 - alla Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
 - al Commissariato di P.S.
 - al Comando Compagnia Carabinieri, ciascuno per i profili di competenza
- che la presenta Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Per l'osservanza e per la corretta applicazione la trasmissione del presente decreto e del provvedimento dell'Asp a:

- Prefettura di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, alla Polizia Locale sede, al Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, al Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.

AVVERTE CHE

- Il presente provvedimento ha effetto immediato

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento.

Serra San Bruno, 18 maggio 2020

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Sergio RAIMONDO